

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) .....	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) .....	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	23
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	31
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	32
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE .....	»	35
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	37
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	38
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI .....	»	41

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI .....	<i>Pag.</i>	42
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	43

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Atto n. 388 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 3

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA.*

##### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »). Atto n. 388.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice per la IX Commissione*, avverte, anzitutto, che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla

Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto non sono previste votazioni sul provvedimento.

Fa presente quindi che le Commissioni riunite I e IX sono chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza ») (Atto n. 388).

Dichiara dunque di riferire sul quadro regolatorio di riferimento e sulle disposizioni generali dello schema di decreto.

Lo schema di decreto attua la delega prevista dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2019-2020 – legge n. 523 del 2021 – volta all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2019/881 del 17 aprile 2019, relativo all'Agenzia dell'Unione euro-

pea per la cybersicurezza (*European Union Agency for Network and Information Security – ENISA*) e al quadro europeo della certificazione di cui al titolo III del medesimo regolamento.

Il provvedimento dà attuazione ad alcune disposizioni del titolo III del regolamento, relative alla certificazione della cybersicurezza dei prodotti, dei servizi e dei processi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Ricorda che i regolamenti dell'Unione europea sono atti giuridici definiti nell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Sono atti di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti i Paesi membri, senza dover essere trasposti in una legge nazionale. Tuttavia, in alcuni casi – come in quello in esame – è lo stesso regolamento che rinvia all'adozione di norme nazionali per la sua piena applicabilità. In particolare, al fine di dare attuazione al regolamento sulla cybersicurezza – principalmente con riferimento agli articoli 58, 60, 61, 63, 64 e 65 dello stesso – è necessario che ciascuno Stato membro adotti alcuni interventi normativi a livello nazionale.

Per quanto riguarda il regolamento UE sulla cybersicurezza (UE) 2019/881, che ha l'obiettivo di rafforzare la cybersicurezza dell'Unione, esso introduce una nuova disciplina dell'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza e un sistema comune di certificazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ICT).

Il regolamento è diviso in quattro parti. Il Titolo I – articoli 1 e 2 – contiene disposizioni generali (oggetto, ambito di applicazione e definizioni).

Il Titolo II – articoli da 3 a 45 – è dedicato a delineare la nuova regolamentazione dell'ENISA, Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, centro di competenze in materia di sicurezza informatica che ha sede ad Atene. Essa collabora con l'UE e con i Paesi membri per prevenire, rilevare e contrastare i problemi di sicurezza dell'informazione. Fornisce in tal senso consigli e soluzioni per il settore pubblico e privato. Fra le sue attività rientrano: 1)

l'organizzazione di esercitazioni di crisi informatiche in tutta Europa; 2) l'assistenza per lo sviluppo di strategie nazionali di sicurezza informatica; 3) la promozione della cooperazione fra le squadre di pronto intervento informatico e lo sviluppo di capacità. L'ENISA pubblica altresì relazioni e studi sulle questioni di sicurezza informatica e nuove tecnologie.

Il Titolo III – articoli da 46 a 65 – oggetto di attuazione con il provvedimento in esame, istituisce il quadro europeo di certificazione della cybersicurezza, ovvero un meccanismo volto a istituire un sistema europeo comune di certificazione della cybersicurezza e ad attestare che i prodotti, servizi e processi ICT valutati nel loro ambito sono conformi a determinati requisiti di sicurezza al fine di proteggere la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati, o le funzioni o i servizi offerti da tali prodotti, servizi e processi o accessibili tramite essi per tutto il loro ciclo di vita.

In particolare, l'articolo 51 descrive gli obiettivi di sicurezza dei sistemi europei.

L'articolo 52 ne illustra i livelli di affidabilità e l'articolo 54 ne elenca gli elementi.

L'articolo 56 disciplina la certificazione della cybersicurezza, specificando che i prodotti, servizi e processi ITC certificati ricorrendo ad un sistema europeo di certificazione sono considerati conformi ai requisiti di tale sistema. La certificazione è volontaria, salvo quando diversamente specificato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

L'articolo 57 specifica che eventuali sistemi nazionali di certificazione della cybersicurezza che risultino coperti da un sistema europeo cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del sistema europeo medesimo.

L'articolo 58 prevede l'istituzione di un'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, con il compito di far rispettare nel proprio territorio nazionale le disposizioni del Titolo III e dei successivi sistemi europei di certificazione adottati nell'Unione ed il compito di emissione dei certificati di livello elevato; la definizione

di un quadro sanzionatorio per permettere alle Autorità nazionali di far rispettare il regolamento europeo e i successivi sistemi di certificazione adottati nell'Unione europea.

Per quanto riguarda il primo profilo, segnala come l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) abbia già assunto la funzione di Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza in virtù di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 60 stabilisce che tali certificati siano rilasciati da organismi di valutazione della conformità operanti al livello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 62, a livello sovranazionale, opera il Gruppo europeo per la certificazione della cybersicurezza, composto da rappresentanti delle Autorità nazionali.

Il Titolo IV (articoli 66-69) contiene alcune disposizioni finali. In particolare, l'articolo 69, paragrafo 2, prevede per la sua completa applicazione, l'adozione, da parte di ciascun Paese membro, degli adempimenti per l'attuazione degli articoli 58, 60, 61, 63, 64 e 65 entro due anni dall'entrata in vigore del medesimo regolamento (entro cioè il 28 giugno 2021).

Con riferimento al quadro normativo interno in cui si colloca il provvedimento, ricorda che in materia di certificazione della sicurezza informatica, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003 definisce lo schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione. Lo schema reca l'insieme delle procedure e delle regole nazionali necessarie per la valutazione e certificazione, conformemente ai criteri europei o agli standard internazionali.

L'articolo 2, comma 2, del d.P.C.M. specifica che le procedure relative allo schema nazionale devono essere osservate « dall'organismo di certificazione, dai laboratori per la valutazione della sicurezza, nonché da tutti coloro, persone fisiche, giuridiche e qualsiasi altro organismo o associazione, cui competono le decisioni in ordine alla

richiesta, acquisizione, progettazione, realizzazione, installazione ed impiego di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione, per i quali la sicurezza costituisce uno dei requisiti e che necessitano di una certificazione di sicurezza ». Vengono regolate, all'articolo 3, una procedura di valutazione e la relativa certificazione.

Il medesimo d.P.C.M., all'articolo 4, individua nell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI), poi accorpato nella nuova Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (DGCTSI-ISCTI) del Ministero dello sviluppo economico, l'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI). L'OCSI gestisce lo schema nazionale per la valutazione e certificazione della sicurezza di sistemi e prodotti nel settore della tecnologia dell'informazione e sovrintende alle attività operative di valutazione e certificazione attraverso: la predisposizione di regole tecniche in materia di certificazione sulla base delle norme e direttive nazionali, comunitarie e internazionali di riferimento; il coordinamento delle attività nell'ambito dello Schema nazionale in armonia con i criteri ed i metodi di valutazione; la predisposizione delle Linee Guida per la valutazione di prodotti, traguardi di sicurezza, profili di protezione e sistemi, ai fini del funzionamento dello Schema; la divulgazione dei principi e delle procedure relative allo Schema nazionale; l'accreditamento, la sospensione e la revoca dell'accreditamento degli LVS; la verifica del mantenimento dell'indipendenza, imparzialità, affidabilità, competenze tecniche e capacità operative da parte degli LVS accreditati; l'approvazione dei Piani di Valutazione; l'ammissione e l'iscrizione delle valutazioni; l'approvazione dei Rapporti Finali di Valutazione; l'emissione dei Rapporti di Certificazione sulla base delle valutazioni eseguite dagli LVS; l'emissione e la revoca dei Certificati; la definizione, l'aggiornamento e la diffusione, almeno su base semestrale, di una lista di prodotti,

sistemi e profili di protezione certificati e in corso di certificazione; la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli LVS accreditati; la promozione delle attività per la diffusione della cultura della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione; la formazione, abilitazione e addestramento dei Certificatori, personale dipendente dell'Organismo di Certificazione, nonché dei Valutatori, dipendenti degli LVS e Assistenti, ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione; la predisposizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei Certificatori, Valutatori e Assistenti.

Il decreto-legge n. 105 del 2019 – che definisce il perimetro di sicurezza cibernetica nazionale – ha affidato al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, il compito di effettuare la valutazione di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati su infrastrutture ICT che supportano la fornitura di servizi essenziali o di funzioni essenziali per lo Stato.

Ai sensi del d.P.C.M. 31 luglio 2020, n. 131, i soggetti pubblici e privati – che offrono tali servizi o funzioni – sono individuati sulla base di specifici criteri e nell'ambito di diversi settori strategici, interno, difesa, spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, economia e finanza, trasporti, servizi digitali, tecnologie critiche, enti previdenziali/lavoro, dalle amministrazioni competenti nei rispettivi settori.

I soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica, così individuati, sono tenuti a predisporre annualmente l'elenco degli *asset* ritenuti « strategici » per la fornitura dei servizi essenziali e funzioni essenziali di rispettiva pertinenza e, con riferimento a tali *asset*, ad adottare misure nell'ottica di assicurare elevati livelli di sicurezza e a notificare eventuali incidenti al CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) attivo presso la Presidenza del Consiglio.

Le misure di sicurezza, che i soggetti inclusi nel predetto perimetro sono tenuti ad adottare e le modalità di notifica degli

incidenti sono state definite con il d.P.C.M. 14 aprile 2021, n. 81.

Inoltre, i soggetti inclusi nel perimetro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019 sono tenuti a comunicare al CVCN l'intenzione di acquisire beni, sistemi e servizi ICT da impiegare sui propri *asset* « strategici » e appartenenti a determinate categorie individuate sulla base di specifici criteri tecnici. Il CVCN, entro un tempo massimo di 60 giorni dalla comunicazione, indica al soggetto incluso nel perimetro eventuali condizioni a cui i fornitori dovranno attenersi e *test* di *hardware* e *software* che dovranno essere eseguiti. Eventuali condizioni e i *test* sono inseriti nei bandi di gara e contratti con clausole che condizionano il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei *test* disposti dal CVCN. I *test* possono essere effettuati presso i laboratori del CVCN o presso laboratori di prova accreditati dallo stesso CVCN e devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni.

Con il D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, sono state definite procedure, modalità e termini di funzionamento del CVCN, le procedure per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto-legge n. 105 del 2019, nonché i criteri tecnici per l'individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT (da effettuarsi con d.P.C.M.) che saranno oggetto della valutazione del CVCN nel caso in cui siano destinati agli *asset* « strategici ». Tali categorie sono state individuate con il d.P.C.M. 15 giugno 2021.

Il già citato decreto-legge n. 82 del 2021, che ha ridefinito l'architettura nazionale di cybersicurezza e istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha trasferito il CVCN presso l'Agenzia e la sua operatività è assicurata dal 30 giugno 2022.

Ricorda inoltre che il Governo, il 16 maggio 2022, ha approvato la Strategia Nazionale di cybersicurezza 2022-2026, che fissa gli obiettivi e gli strumenti di intervento in materia di sicurezza cibernetica, e prevede, tra l'altro il potenziamento delle capacità del CVCN.

Rileva altresì come, a seguito della crisi in Ucraina, siano state adottate alcune disposizioni di urgenza finalizzate alla diver-



sificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni (decreto-legge n. 21 del 2022, articolo 29). Si prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano alla diversificazione dei prodotti informatici in uso, al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. Si tratta dei rischi legati all'eventualità che le aziende produttrici di tali prodotti informatici, legate alla Federazione Russa, non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti atti a prevenire i rischi medesimi, a seguito della crisi in Ucraina, anche al fine di prevenire possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Inoltre, si demanda a una circolare dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'individuazione delle categorie di prodotti destinate alla sicurezza dei dispositivi (antivirus, anti-*malware*, EDR) ovvero alla protezione delle reti (*firewall*). Nella circolare sono indicate, altresì, le principali raccomandazioni procedurali (ferma restando la responsabilità di ciascuna amministrazione) nonché le categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende produttrici o fornitrici. In attuazione di tale disposizione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha emanato la circolare 21 aprile 2022, n. 4336, relativa alla « Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica ».

Per ciò che attiene alla disposizione di delega in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame, ricorda che il già citato articolo 18 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) detta i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, « Quadro di certificazione della cybersicurezza » del regolamento (UE) 2019/881.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 18 ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di delegazione, uno o più decreti legislativi per provvedere all'adeguamento della normativa nazionale al suddetto regolamento.

Al riguardo fa presente che l'articolo 1 della citata legge n. 53 del 2021 rinvia alle

procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, relativamente non soltanto al recepimento delle direttive indicate in allegato alla medesima legge n. 53, ma anche all'attuazione degli « altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 », tra i quali rientra appunto il regolamento 2019/881. Il richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012 prevede che la legge di delegazione europea indichi le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari (entro quaranta giorni dalla data di trasmissione dell'atto). Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Fa presente che lo schema di decreto in esame è stato assegnato il 7 maggio 2022, e che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 16 giugno 2022 (dunque successivamente al termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto per l'8 maggio 2022): di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di tre mesi, dall'8 maggio all'8 agosto 2022.

Il comma 2 del richiamato articolo 18 specifica i seguenti principi e criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere. In primo luogo, designare il Ministero dello sviluppo economico quale « autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza » ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881; ogni Stato membro dovrà individuare una o più Autorità e comunicarne l'identità alla Commissione europea; le Autorità sono incaricate di compiti di vigilanza e devono essere indipendenti dai soggetti sui quali vigilano in termini di organizzazione, decisioni di finanziamento, struttura giuridica e processo decisionale; tale principio è stato, peraltro,

di fatto superato con l'affidamento all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale della funzione di Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ad opera del già citato articolo 7, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge n. 82 del 2021.

In secondo luogo, individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri della medesima Agenzia per la cybersicurezza nazionale, i quali sono: *a*) supervisionare e far applicare le regole previste nei sistemi europei di certificazione della cybersicurezza per il controllo della conformità dei prodotti, servizi e processi ITC con i requisiti dei certificati europei di cybersicurezza rilasciati; *b*) controllare la conformità agli obblighi e far applicare gli obblighi che incombono ai fabbricanti o ai fornitori di prodotti, servizi o processi ITC che sono stabiliti in Italia e che effettuano un'autovalutazione della conformità; *c*) assistere e sostenere gli organismi nazionali di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle attività degli organismi di valutazione; *d*) autorizzare gli organismi di valutazione della conformità o limitare, sospendere o revocare l'autorizzazione esistente in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento; *e*) ricevere i reclami delle persone fisiche o giuridiche in relazione ai certificati europei di cybersicurezza rilasciati dalle autorità nazionali di certificazione della cybersicurezza o ai certificati europei di cybersicurezza; *f*) redigere una relazione sintetica annuale; *g*) cooperare con le altre Autorità nazionali di certificazione della cybersicurezza o con altre autorità pubbliche; *h*) sorvegliare gli sviluppi che presentano un interesse nel campo della certificazione della cybersicurezza (articolo 58, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2019/881); *i*) rilasciare i certificati europei, qualora lo preveda lo stesso sistema europeo di certificazione della cybersicurezza « in casi debitamente giustificati » (articolo 56, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2019/881) o qualora il sistema medesimo richieda un livello di affidabilità elevato (articolo 56, paragrafo 6). Ricorda che ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, del citato regolamento gli Stati membri

sono tenuti ad assicurare che le Autorità nazionali di certificazione mantengano « rigorosamente separate » le attività di rilascio di certificati europei di cybersicurezza da quelle invece relative alla vigilanza.

Gli altri criteri direttivi previsti dal comma 2 del citato articolo 18 della legge di delegazione europea riguardano, in primo luogo, la definizione del sistema delle sanzioni applicabili, stabilendo in particolare che le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5.000.000 di euro; gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cybersicurezza. In secondo luogo, la previsione che il Ministero dello sviluppo economico (ora l'Autorità nazionale per la cybersicurezza), in quanto autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità; i certificati oggetto di possibile revoca sono quelli rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera *b*), del regolamento (UE) 2019/881, ovvero quelli rilasciati da organismi di valutazione della conformità e che corrispondono a un livello di affidabilità « di base » o « sostanziale » ma anche quelli che, « in casi debitamente giustificati », siano rilasciati da un organismo pubblico accreditato come organismo di valutazione della conformità.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, che si compone di 15 articoli, suddivisi in 5 Capi, il Capo I reca disposizioni di carattere generale (articoli 1-3), il Capo II definisce le procedure di certificazione della cybersicurezza disciplinando diffusamente i compiti e gli obblighi in tale ambito dell'Autorità nazionale per la cybersicurezza, dei fabbricanti o fornitori dei prodotti ICT e degli Organismi di valutazione (articoli 4-10), il



Capo III disciplina le sanzioni, i controlli e i ricorsi giurisdizionali relativi alla violazione delle procedure di certificazione (articoli 9-12), il Capo IV reca disposizioni finanziarie (articoli 13 e 14), mentre il Capo V reca le disposizioni finali (articolo 15).

L'articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto, consistente nell'adozione di misure volte ad adeguare la normativa nazionale al nuovo quadro europeo di certificazione della cybersicurezza, introdotto mediante le disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881. Come evidenziato in premessa, si tratta dell'ambito di intervento determinato dalle disposizioni di delega contenute nell'articolo 18, comma 1, della legge di delegazione europea 2019-2020.

All'interno di tale ambito di intervento, il comma 2 specifica quali sono le finalità principali del decreto legislativo, coerentemente con i criteri direttivi: *a)* individuazione dell'organizzazione dell'autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza in Italia in base ai compiti ed ai poteri ad essa attribuiti in materia di vigilanza in ambito nazionale e di rilascio dei certificati di cybersicurezza, con riferimento al quadro europeo di certificazione; *b)* modalità di cooperazione dell'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza con le altre Autorità pubbliche nazionali ed europee (competenti in materia di vigilanza del mercato) con l'Organismo di accreditamento nazionale designato in Italia; *c)* definizione di un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Ai sensi del comma 3, sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto le disposizioni specifiche riguardanti le attività nel settore della pubblica sicurezza, della difesa, della sicurezza nazionale e le attività dello Stato nell'ambito del diritto penale, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, che fa salve le competenze degli Stati membri in questi settori, anche in considerazione del carattere specifico della

politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro (considerando n. 43).

L'articolo 2 dispone che il trattamento dei dati personali derivante dall'applicazione del decreto legislativo sia effettuato, in accordo con il regolamento europeo per la protezione dei dati personali (regolamento (UE) 2016/679, *General Data Protection Regulation* – GDPR) e con il vigente Codice per la protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003).

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/881, il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati e resta conseguentemente fuori dall'ambito di applicazione del GDPR (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso GDPR).

L'articolo 3, in aggiunta alle definizioni contenute nel regolamento (UE) 2019/881, introduce e adegua una serie di definizioni valide ai fini del decreto legislativo.

Richiama di seguito alcune definizioni parzialmente innovative rispetto a quelle di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/881. La lettera *p)* reca la definizione di «laboratorio di prova»: organismo di valutazione della conformità che svolge verifiche documentali e/o prove in base alle norme armonizzate europee ed agli *standard* e specifiche tecniche nell'ambito del sistema europeo di certificazione in cui è accreditato. La lettera *q)* introduce la definizione di «organismo di certificazione» quale organismo di valutazione della conformità che emette certificati europei di cybersicurezza in base alle norme armonizzate europee ed agli *standard* di riferimento; si tratta di organismi che per essere accreditati devono soddisfare i requisiti indicati nell'Allegato del Regolamento: tra gli altri requisiti, si prevede che siano istituiti a norma del diritto interno, che siano dotati di personalità giuridica e siano terzi e indipendenti dall'organizzazione o dai pro-

dotti ITC, servizi ITC o processi ITC che tali organismi sono chiamati a valutare. La lettera z) specifica il significato del termine « certificato europeo di cybersicurezza » quale documento rilasciato da un organismo di certificazione (laddove il regolamento parla genericamente di « organismo pertinente ») che attesta che un determinato prodotto ITC, servizio ITC o processo ITC è stato oggetto di una valutazione di conformità ai requisiti stabiliti da un sistema europeo di certificazione.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, ricollegandosi a quanto già affermato dalla presidente e correlatrice Paita, rileva che l'articolo 4 interviene in merito all'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, disciplinando le modalità con cui sono definite l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati.

Tale autorità, al comma 1, è individuata nell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, come già previsto dagli articoli 7, comma 1, lettera e), e 16, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 82 del 2021, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (cosiddetto « regolamento sulla cybersicurezza »).

Il comma 2 reca la disciplina delle modalità di definizione dell'organizzazione e dei compiti dell'Autorità. In proposito, è previsto che sia la stessa Agenzia a disciplinare, mediante proprio provvedimento adottato dal Direttore generale, sentito il Vice direttore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.C.M. n. 223 del 2021 (recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale): l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei compiti che le competono in veste di Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza; le modalità applicative delle attività svolte, in ambito sia nazionale sia internazionale, dall'Autorità (articoli 4-9), nonché in sede di reclamo sui certificati di cyber-

sicurezza e sulle dichiarazioni UE di conformità (articolo 11); la rigorosa separazione tra le attività dell'Agenzia relative alle sue funzioni di vigilanza (articolo 5) e quelle di rilascio dei certificati europei di cybersicurezza (articolo 6), nonché lo svolgimento indipendente di tali attività, nell'ambito di due distinte Divisioni istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del già citato d.P.C.M. n. 223 del 2021.

Il comma 2, ultimo periodo, dispone che l'Agenzia partecipa con proprio personale alle attività internazionali del Gruppo europeo di certificazione della cybersicurezza (ECCG) e del comitato *ad hoc* ai sensi degli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) 2019/881.

Il comma 3 reca le autorizzazioni di spesa per gli anni dal 2022, per consentire lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia, in materia di: realizzazione e gestione dei sistemi informativi; formazione del personale tecnico e amministrativo; ricerca e innovazione; realizzazione e aggiornamento di laboratori interni; abilitazione di laboratori di prova ed esperti; autorizzazione di organismi di valutazione della conformità; vigilanza, accreditamento, rinnovo ed estensione dell'organismo di certificazione della sicurezza informatica di cui all'articolo 6, comma 1; missioni nazionali ed internazionali; spese generali.

Nel dettaglio, è autorizzata la spesa di 657.500 euro per il 2022, 592.500 euro per il 2023 e 637.500 euro annui a decorrere dal 2024. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012), come disposto dall'articolo 14, comma 1 dello schema di decreto.

L'articolo 5 elenca e disciplina le attività di vigilanza svolte in ambito nazionale dall'Agenzia.

Ai sensi del comma 1, l'Agenzia vigila sul mercato nazionale per garantire la corretta applicazione delle regole previste dai sistemi europei di certificazione della cybersicurezza, con riferimento ai certificati di cybersicurezza ed alle dichiarazioni UE di conformità emessi nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7,

lettere *a*) e *b*), del regolamento (UE) 2019/881. Per svolgere l'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, l'Agenzia vigila, altresì, sui fornitori e fabbricanti che emettono le dichiarazioni UE di conformità, sui titolari di certificati europei di cybersicurezza e sugli organismi di valutazione della conformità, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento.

Il comma 1, ultimo periodo, introduce poi tre ulteriori attività che l'Agenzia svolge, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere *c*), *d*) ed *e*), del citato regolamento, il cui contenuto viene sostanzialmente riprodotto: *a*) assistenza e sostegno attivo all'organismo di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle attività degli organismi di valutazione della conformità; tale competenza è esercitata fatto salvo quanto stabilito alla lettera *b*), nonché all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento, qualora i sistemi europei di certificazione della cybersicurezza stabiliscano requisiti specifici o supplementari; solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano detti requisiti sono autorizzati dall'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza a svolgere i compiti previsti da tali sistemi; *b*) monitoraggio e vigilanza sulle attività degli organismi pubblici di valutazione della conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 5, lettera *b*), del regolamento; tale disposizione fa riferimento alla procedura di rilascio dei certificati europei di cybersicurezza, stabilendo che, in casi debitamente giustificati, un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza può prevedere che essi possano essere rilasciati unicamente da un ente pubblico, da individuarsi in un'Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza oppure in un organismo pubblico accreditato come organismo di valutazione della conformità; *c*) nel caso in cui un sistema di certificazione preveda che gli organismi di valutazione della conformità devono possedere requisiti specifici o supplementari, volti a garantirne la competenza tecnica nella valutazione dei requisiti di cybersicurezza (articolo 54, paragrafo 1, lettera *f*) del regolamento), autorizzazione dei soli organismi di valutazione

della conformità che – a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del Regolamento – soddisfano detti requisiti, nonché limitazione, sospensione o revoca dell'autorizzazione già esistente, qualora sussistano violazioni del regolamento, dando di ciò notizia all'organismo di accreditamento.

Il comma 2 prevede che, nello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, l'Agenzia può anche collaborare con le altre Autorità di vigilanza del mercato competenti in Italia e con le Autorità di vigilanza degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, lettere *a*) e *h*) del regolamento, nonché con le Forze dell'ordine.

Sempre nello svolgimento dell'attività di vigilanza ai sensi del comma 1, all'Agenzia è consentito, ai sensi del comma 3: di effettuare indagini nei confronti degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cybersicurezza e degli emittenti le dichiarazioni di conformità UE; di ottenere informazioni anche tramite l'accesso ai locali degli organismi di valutazione della conformità o dei titolari dei certificati europei di cybersicurezza; di revocare certificati ai sensi del comma 4; di irrogare sanzioni pecuniarie ed accessorie ai sensi dell'articolo 10; di prelevare prodotti.

A tal fine, è espressamente sancito l'obbligo, per gli organismi di valutazione della conformità, per i titolari dei certificati europei di cybersicurezza e per gli emittenti delle dichiarazioni di conformità, di cooperare con l'Agenzia quando sono sottoposti ad attività di verifica sui certificati e sulle dichiarazioni UE emessi. Su richiesta dell'Agenzia, essi mettono a disposizione tutti i documenti di valutazione necessari per dimostrare la conformità dei certificati e le dichiarazioni oggetto di verifica, assieme agli strumenti di valutazione eventualmente forniti dal fabbricante o dal fornitore. Resta fermo che l'onere della prova della conformità di certificati e dichiarazioni è in capo agli organismi di valutazione della conformità, ai titolari dei certificati o agli emittenti delle dichiarazioni di conformità.

I commi da 4 a 6 disciplinano specificamente le ipotesi e la procedura di revoca dei certificati di cui l’Agenzia, all’esito dell’attività di vigilanza, accerti la non conformità alle disposizioni del regolamento.

Innanzitutto, il comma 4 individua tali certificati in quelli emessi ai sensi dell’articolo 56 del regolamento, paragrafi 4, 5, lettera *b*), e 6, lettere *a*) e *b*). Il procedimento di revoca si articola diversamente a seconda della natura del certificato in questione: se si tratta di un certificato rilasciato per il livello di affidabilità elevato, la revoca è disposta in ogni caso e l’Agenzia vi provvede direttamente; per il livello di affidabilità di base o sostanziale, invece, la revoca è disposta solo nel caso in cui il certificato non conforme sia relativo a un prodotto ICT, servizio ICT o processo ICT che ha comportato un concreto e dimostrato pregiudizio: a un servizio essenziale ai sensi dell’allegato II del decreto legislativo n. 65 del 2018 (il riferimento è al settore dell’energia, ai trasporti, al settore bancario, alle infrastrutture dei mercati finanziari, al settore sanitario, alla fornitura e distribuzione di acqua potabile ed alle infrastrutture digitali); a un servizio di comunicazione elettronica come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera *fff*), del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), e cioè i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, di accesso a internet, di comunicazione interpersonale e di trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; alla salute o all’incolumità personale: in tal caso, il comma 5 prevede un’interlocuzione tra l’Agenzia e l’organismo che ha emesso il certificato. In prima battuta, infatti, è l’Agenzia a chiedere all’organismo emittente di provvedere alla revoca del certificato entro e non oltre 5 giorni; in caso di inottemperanza, l’Agenzia provvede direttamente alla revoca entro i successivi 5 giorni; il potere di revoca sussiste, infine e in generale, se previsto espressamente dallo specifico sistema europeo di certificazione. Conseguentemente, si segui-

ranno le regole appositamente stabilite dal sistema.

Una volta accertata l’emissione di un certificato non conforme, all’Agenzia è, tuttavia, consentito attivare una specifica procedura volta alla sanatoria del certificato stesso. Infatti, il comma 6 stabilisce che, fatti salvi i casi di revoca appena elencati, l’Agenzia chiede all’organismo che ha emesso il certificato di ripetere in tutto o in parte l’attività di valutazione o integrare l’attività di valutazione con ulteriori verifiche e ricondurre il certificato a conformità entro 120 giorni o revocare il certificato. In caso di mancata riconduzione a conformità o mancata revoca del certificato non conforme da parte dell’organismo, il certificato decade. La riconduzione a conformità o la revoca del certificato sono divulgate in base alle modalità stabilite nel sistema europeo di certificazione della cybersicurezza (ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera *s*), del regolamento) ed è specificato che le modalità di sostegno ed assistenza dell’Agenzia all’Organismo di accreditamento per l’attività di vigilanza nazionale sono disciplinate da apposita convenzione o protocollo di intesa fra i medesimi soggetti.

Per l’effettuazione delle prove tecniche necessarie nell’ambito delle attività di vigilanza di cui al comma 1, il comma 7 prevede, altresì, la possibilità per l’Agenzia di effettuare valutazioni di sicurezza informatica, anche attraverso esperti esterni o laboratori di prova abilitati dall’Agenzia (ai sensi dell’articolo 8, comma 4) e iscritti nell’elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di vigilanza nazionale.

Il comma 8 prevede che è fatto obbligo agli organismi di valutazione della conformità, ai titolari dei certificati europei di cybersicurezza ed agli emittenti delle dichiarazioni di conformità durante l’attività di vigilanza a cui sono sottoposti, di cooperare con l’Agenzia nell’attività di verifica sui certificati e sulle dichiarazioni UE da essi emessi.

Il comma 9 reca la copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 8 e 9 per i controlli effettuati dall’Agenzia – e relativi in particolare all’impiego del personale in



forza all’Agenzia, della strumentazione utilizzata nelle prove e dei materiali di consumo e per le missioni e spese generali – provvede l’organismo di valutazione della conformità, il titolare del certificato o l’emittente della dichiarazione UE di conformità sottoposto all’attività di vigilanza.

Anche le eventuali ulteriori spese legate all’attività di vigilanza, tra cui le spese per l’utilizzo di laboratori di prova esterni e per il trasporto di prodotti prelevati o sequestrati da sottoporre a verifica, sono a carico del soggetto sottoposto all’attività di vigilanza. Tutte le somme dovute dal soggetto controllato sono determinate e sono da corrispondere ai sensi dell’articolo 13.

L’articolo 6 reca la disciplina per il rilascio dei certificati di cybersicurezza.

Con riferimento ai certificati di cybersicurezza con livello di affidabilità elevato, il comma 1 stabilisce che l’Agenzia provvede al relativo rilascio tramite l’Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI). A tal fine, l’OCSI può avvalersi di esperti o di laboratori di prova (ai sensi dell’articolo 8, comma 4), abilitati dall’Agenzia ad operare per proprio conto e iscritti nell’elenco dei laboratori di prova e degli esperti per le attività di vigilanza nazionale. Restano ferme, per specifici sistemi di certificazione, le possibili modalità di emissione dei certificati alternative ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 6, lettere *a*) e *b*), del regolamento, vale a dire ad opera di un organismo di valutazione della conformità che agisca sulla base di una delega generale al rilascio dei certificati oppure previa approvazione dell’Autorità nazionale di certificazione per ogni certificato rilasciato. Anche nel caso di certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base, ove uno specifico sistema di certificazione ne preveda il rilascio unicamente da parte di un organismo pubblico (ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento), l’Agenzia provvede attraverso l’OCSI.

Il comma 2 consente, comunque – salvo che lo specifico sistema europeo di certificazione disponga diversamente – il rilascio ad opera di altro organismo di valutazione della conformità pubblico, che sia: accreditato dall’organismo di accreditamento; mo-

nitorato e vigilato dall’Agenzia; designato dall’Agenzia ai sensi del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 2.

Il comma 3 – riportando fedelmente il contenuto dell’articolo 56, comma 2, del regolamento – stabilisce che la certificazione della cybersicurezza è volontaria, salvo che sia diversamente specificato dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale. Inoltre, nel caso in cui il diritto dell’Unione non sia armonizzato, autorizza l’Agenzia ad adottare, previa consultazione con i portatori di interesse, regolamentazioni tecniche nazionali in cui sia prevista una certificazione obbligatoria nel quadro di un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 2017 (che disciplina la procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione).

Il comma 4, facendo anch’esso riferimento all’articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 e precisando che le somme sono determinate e da corrispondere ai sensi dell’articolo 13, pone gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 per il rilascio dei certificati da parte dell’Agenzia a carico del soggetto richiedente la certificazione.

L’articolo 7 definisce e disciplina le dichiarazioni UE di conformità. Esse trovano applicazione all’interno di un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza che abbia autorizzato l’autovalutazione di conformità (articolo 54, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento) e consentono ai fornitori o fabbricanti di prodotti ICT, servizi ICT o processi ICT di rilasciare, sotto la propria responsabilità, dichiarazioni UE di conformità di livello di base per dimostrare il rispetto di requisiti tecnici previsti nel sistema.

Al riguardo si prevede che il fabbricante o fornitore di prodotti ICT, servizi ICT o processi ICT è tenuto a rendere disponibile all’Agenzia, per il periodo stabilito nel sistema europeo di certificazione della cybersicurezza (articolo 54, paragrafo 1, lettera *q*), del regolamento), la dichiarazione UE di conformità, la documentazione tecnica e tutte le altre informazioni pertinenti

relative alla conformità dei prodotti ICT o servizi ITC al sistema. Una copia della dichiarazione UE di conformità è trasmessa, altresì, all'Agenzia e all'ENISA. Nel caso in cui l'Agenzia, all'esito dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, accerti la non conformità di una di tali dichiarazioni, il fabbricante o il fornitore che l'ha prodotta deve revisionarla o revocarla entro trenta giorni, dandone comunicazione all'Agenzia e all'ENISA. Sono comunque fatte salve le diverse disposizioni dello specifico sistema di certificazione.

L'articolo 8 regola la procedura di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità, nonché di abilitazione dei laboratori di prova e degli esperti dell'Agenzia.

Il comma 1 impegna l'organismo di accreditamento a comunicare all'Agenzia e all'ufficio unico di collegamento designato per l'Italia (ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti) ogni aggiornamento in merito agli organismi di valutazione della conformità accreditati quanto a nuovi rilasci, revoche, sospensioni e limitazioni dei certificati di accreditamento. L'organismo di accreditamento vi provvede nello svolgimento dei propri compiti in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità (ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento) e in conformità con quanto previsto dallo specifico sistema di certificazione. Tale adempimento è finalizzato alla successiva notifica, da parte dell'Agenzia, alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento.

Ai sensi del comma 2, l'Agenzia partecipa con propri rappresentanti alle deliberazioni dell'organismo di accreditamento relative alle attività di cui al comma 1, con la precisazione, contenuta al comma 3, che, qualora un sistema europeo di certificazione stabilisca requisiti specifici o supplementari, solo gli organismi di valutazione della conformità che li soddisfano sono autorizzati dall'Agenzia a svolgere i compiti previsti da tale sistema.

Il comma 4 disciplina la procedura di abilitazione dei laboratori di prova e degli esperti dell'Agenzia.

Nel dettaglio, si prevede che, in relazione alle attività di vigilanza nazionale e di rilascio dei certificati, l'Agenzia, con provvedimento adottato dal Direttore generale, sentito il Vice direttore generale, costituisce, aggiorna e rende pubblici due elenchi di esperti e di laboratori di prova da essa abilitati a operare – rispettivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, e ai sensi dell'articolo 6, comma 1 – a supporto della propria attività di vigilanza e rilascio dei certificati.

Allo stesso modo, sono individuate le modalità per l'abilitazione e l'eventuale rinnovo, l'inserimento, la sospensione e la cancellazione di esperti e laboratori di prova dai suddetti elenchi. Gli esperti e i laboratori di prova così abilitati non possono comunque effettuare attività di valutazione per l'emissione di certificati con livello di affidabilità sostanziale o di base in ambito nazionale, né possono essere accreditati come organismi di valutazione della conformità per il rilascio di tali certificati.

Anche in questo caso, gli oneri derivanti dall'abilitazione di cui al comma 4, le spese per le eventuali attività di autorizzazione di cui al comma 3 e gli eventuali successivi aggiornamenti sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.

Allo scopo di elevare il livello nazionale di cybersicurezza, l'articolo 9 consente all'Agenzia di realizzare progetti di ricerca – ivi inclusi quelli per lo sviluppo di *software* – e di formazione, anche in collaborazione con università, centri di ricerca o laboratori specializzati nel campo della valutazione della sicurezza informatica, anche nel contesto di attività di supporto alla standardizzazione a livello nazionale, europeo e internazionale.

L'Agenzia monitora, altresì, gli sviluppi nel campo della certificazione della cybersicurezza, anche consultando i portatori di interesse nazionale del settore e scambiando informazioni, esperienze e buone pratiche con la Commissione europea e le



altre autorità nazionali della cybersicurezza. Nel caso in cui manchi un sistema europeo di certificazione, l'Agenzia può introdurre sistemi di certificazione nazionali della cybersicurezza per prodotti ICT, servizi ICT o processi ICT, conformemente all'articolo 57 del regolamento.

L'articolo 10 prevede le disposizioni sulle sanzioni, i reclami e i ricorsi giurisdizionali.

Il comma 1 stabilisce che l'Agenzia, in caso di violazione degli obblighi del quadro europeo di certificazione della cybersicurezza, irroga sanzioni pecuniarie e accessorie, chiedendo la cessazione immediata della violazione. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981. Tale potere è esercitato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge n. 82 del 2021 (con cui, come già detto, sono state trasferite all'Agenzia tutte le funzioni, anche sanzionatorie, prima spettanti al MiSE), nonché dell'articolo 58, paragrafo 8, lettera *f*), e dell'articolo 65 del regolamento.

Ai sensi del comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo di valutazione della conformità che emette un certificato di cybersicurezza non conforme è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 15.000 euro a 75.000 euro. In caso di omessa revoca di un certificato da parte dell'organismo su richiesta dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 5, comma 5, si applica la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.

In base al comma 3, salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o fornitore che emette una dichiarazione UE di conformità volontaria non conforme è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 15.000 euro a 75.000 euro. In caso di omessa revisione o revoca di dichiarazione UE di conformità volontaria o obbligatoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, si applica la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.

In base ai commi 4 e 5, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di obbligatorietà di una dichiarazione UE di conformità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, o di un certificato di cybersicurezza, ai sensi del-

l'articolo 6, comma 3, il fabbricante o fornitore che mette a disposizione sul mercato un prodotto ICT o servizio ICT privo di dichiarazione UE di conformità obbligatoria o con dichiarazione UE di conformità obbligatoria non conforme o in assenza del certificato di cybersicurezza obbligatorio, è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.

Alla medesima sanzione è assoggettato il fabbricante o fornitore che per la messa a disposizione sul mercato di un prodotto ICT o di un servizio ICT si avvale di un processo ICT privo di dichiarazione UE di conformità obbligatoria o con dichiarazione UE di conformità obbligatoria non conforme o in assenza di certificato di cybersicurezza obbligatorio.

In tali casi, oppure ove, in esito a un accertamento di non conformità ai sensi dei commi 4, 5 o 6 dell'articolo 5, sia revocato o decada un certificato obbligatorio per la messa a disposizione sul mercato di un prodotto ICT o di un servizio ICT, l'Agenzia dispone il ritiro del prodotto o l'inibizione del servizio dal mercato a carico esclusivo del fabbricante o del fornitore indicando i tempi ed eventuali modalità per il richiamo dei prodotti già immessi sul mercato o per l'inibizione del servizio.

In base al comma 6, salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera a quanto prescritto al comma 5 per il richiamo di prodotti già immessi sul mercato è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 60.000 euro a 300.000 euro. Nel caso in cui il fabbricante non ottemperi al richiamo di prodotti dal mercato, l'Agenzia, trascorsi sei mesi dalla scadenza fissata, può provvedere al sequestro dei prodotti in questione dal mercato, a spese del fabbricante.

Salvo che il fatto costituisca reato, il comma 7 prevede che il fornitore che non ottempera a quanto prescritto al comma 5 per l'inibizione del servizio dal mercato è assoggettato alla sanzione amministrativa da 60.000 euro a 300.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il comma 8 prevede che il titolare di un certificato europeo di cybersicurezza che non notifichi, ai sensi dell'articolo 56, pa-

ragrafo 8, del regolamento, eventuali vulnerabilità o irregolarità rilevate in relazione alla sicurezza dei prodotti ICT, servizi ICT o processi ICT certificati è punito con la sanzione del pagamento di una somma da 60.000 euro a 300.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato l'organismo di valutazione della conformità emittente un certificato di cybersicurezza o il suo titolare ovvero il fornitore o fabbricante emittente una dichiarazione UE di conformità, che dovesse rilevare o venire a conoscenza della presenza di vulnerabilità nel prodotto ICT, servizio ICT o processo ICT certificato o dichiarato conforme, che non siano state riscontrate durante il processo di valutazione, e non ottemperi agli obblighi riguardanti il modo in cui segnalare e trattare le vulnerabilità previste per lo specifico sistema di certificazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *m*), del regolamento.

Ai sensi del comma 9, salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o fornitore che non renda disponibile, per il periodo stabilito ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *q*), del regolamento, la dichiarazione UE di conformità o la documentazione tecnica o tutte le altre informazioni pertinenti o non trasmetta una copia della dichiarazione UE di conformità all'Agenzia o ad ENISA ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento ovvero non renda disponibili pubblicamente una o più delle informazioni previste ai sensi dell'articolo 55 del regolamento o non rispetti il formato o le procedure di aggiornamento delle stesse informazioni ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *v*), del regolamento o pubblici informazioni non corrette sui certificati detenuti o sulle dichiarazioni UE di conformità emesse, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato il fornitore o fabbricante che non comunichi la revisione o la revoca di una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del presente decreto.

In base al comma 10, salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo di valutazione della conformità che non ottempera

agli obblighi di divulgazione dei certificati europei di cybersicurezza rilasciati, modificati o revocati come previsto nell'ambito dello specifico sistema di certificazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *s*), del regolamento, nonché secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato l'organismo di valutazione della conformità autorizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento, che non specifici nella procedura per i reclami definita ai sensi dell'articolo 11, comma 2, l'inoltro degli stessi per conoscenza anche all'Agenzia.

Secondo il comma 11, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di accertamento di esercizio di organismo di valutazione della conformità senza autorizzazione di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 120.000 euro a 600.000 euro e al soggetto non possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni nei successivi tre anni dall'accertamento della violazione. Se l'autorizzazione è scaduta da meno di un anno la sanzione è compresa tra 30.000 euro e 150.000 euro e il soggetto può richiedere il rilascio di nuova autorizzazione.

Ai sensi del comma 12, salvo che i fatti costituiscano reato, il richiedente di una certificazione che nell'ambito dello svolgimento dell'attività di valutazione e di rilascio dei certificati, scientemente, fornisca dati, informazioni o documentazione falsi o ometta informazioni necessarie per espletare la certificazione, in violazione dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *h*), e dell'articolo 56, paragrafo 7, del regolamento, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 90.000 euro a 450.000 euro. Alla medesima sanzione è assoggettato il soggetto che, scientemente, durante le verifiche di vigilanza a cui è sottoposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, fornisca dati, informazioni o documentazione falsi.

Salvo che il fatto costituisca reato, il comma 13 prevede che il fabbricante che viola le condizioni di utilizzo degli even-

tuali marchi o etichette previste da un sistema europeo di certificazione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 30.000 euro a 150.000 euro.

In base al comma 14, salvo che il fatto costituisca reato, l'organismo di valutazione della conformità che non ottempera agli eventuali obblighi riguardanti la conservazione dei registri di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera *n*), del Regolamento, è assoggettato alla sanzione del pagamento di una somma da 45.000 euro a 225.000 euro.

Il comma 15 prevede che l'Agenzia può impartire ordini o intimare diffide ai soggetti che operano in contrasto al quadro europeo di certificazione. Ai soggetti che non ottemperano nel termine indicato nell'ordine o nella diffida l'Agenzia commina la sanzione del pagamento di una somma da 200.000 euro a 1.000.000 di euro. Se le violazioni riguardano provvedimenti adottati dall'Agenzia nei confronti di soggetti con fatturato pari almeno a 200.000.000 euro, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore allo 0,3 per cento e non superiore all'1,5 per cento del fatturato, restando comunque fermo il limite massimo di 5.000.000 di euro. Come riferimento per il fatturato si assume il valore realizzato dallo stesso soggetto nell'esercizio precedente a quello in cui sia stato impartito l'ordine o sia stata intimata la diffida.

Ai sensi del comma 16, è stabilito che, fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di euro per la sanzione, i valori minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie dal comma 2 al comma 15, sono triplicati, se la violazione ha riguardato un certificato relativo a un prodotto ITC, un servizio ITC o un processo ITC rilasciato nell'ambito di un sistema di certificazione destinato, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettere *a*) o *b*), del regolamento, all'utilizzo con le finalità o nell'ambito di un servizio essenziale ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 65 del 2018, o di un servizio di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *fff*), del de-

creto legislativo n. 259 del 2003. Quanto ai criteri di graduazione nell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, essi sono definiti con successivo provvedimento dell'Agenzia, adottato dal Direttore generale, sentito il Vice direttore generale (secondo la procedura, già vista, di cui all'articolo 5, comma 3, alinea, del d.P.C.M. n. 223 del 2021).

Nelle more dell'adozione di tale provvedimento, ai sensi del comma 17 si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981.

È altresì stabilito, al comma 18, che, fermo restando il limite massimo di 5.000.000 di euro per la sanzione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi dal 2 al 14 sono rivalutate ogni cinque anni con provvedimento dell'Agenzia, adottato come sopra, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unità di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se è uguale o superiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento che lo prevede.

Ai sensi del comma 19, nel caso di più di due violazioni del quadro europeo di certificazione rispettivamente in un quinquennio o in un biennio, l'autorizzazione di un organismo di valutazione della conformità ad operare nel sistema europeo di certificazione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento, ove prevista, è sospesa per 6 mesi o revocata. In caso di revoca, il trasgressore non può ottenere nuova autorizzazione nei successivi cinque anni dal provvedimento di revoca.

Il comma 20 dispone che l'Agenzia notifichi alla Commissione europea il quadro sanzionatorio di cui al presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e provveda poi a dare notifica delle eventuali modifiche entro sessanta giorni successivi alle stesse.

L'articolo 11 disciplina la procedura dei reclami sui certificati di cybersicurezza e

sulle dichiarazioni UE di conformità. Le autorità competenti a ricevere i reclami proposti dalle persone fisiche e giuridiche sono, ai sensi del comma 1: l'emittente di un certificato europeo di cybersicurezza, o l'Agenzia, se il reclamo riguarda un certificato europeo di cybersicurezza rilasciato dall'organismo di certificazione dell'Agenzia o da suo organismo di valutazione della conformità.

L'Agenzia, inoltre, tratta i reclami proposti in relazione alle dichiarazioni UE di conformità di cui all'articolo 7.

L'articolo 12 disciplina la presentazione dei ricorsi giurisdizionali in materia di certificati europei di cybersicurezza e dichiarazioni UE di conformità, dando attuazione all'articolo 64 del regolamento, il quale prevede il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

In particolare, il comma 1 prevede che le persone fisiche e giuridiche hanno diritto di presentare ricorso giurisdizionale – « fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali » – avverso: le decisioni assunte dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN (in qualità di autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento) ovvero dagli organismi di valutazione della conformità (laboratori di prova o organismi di certificazione) in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cybersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche; il mancato o parziale accoglimento di un reclamo presentato all'Agenzia o agli organismi di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 11 dello schema di decreto.

Il comma 2 stabilisce che i ricorsi contro le decisioni assunte dall'Agenzia sono presentati dinanzi al TAR Lazio, mentre i ricorsi avverso le decisioni degli altri organismi di valutazione della conformità dinanzi al TAR del luogo ove è ubicata la sede di tali organismi. Con riguardo alle decisioni o al mancato o parziale accoglimento di un reclamo da parte dell'Agenzia, ricorda che ai sensi dell'articolo 135, lettera *h-bis*) del codice del procedimento

amministrativo, introdotta dal decreto-legge n. 82 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), risultano già devolute « salvo ulteriori previsioni di legge » alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le « controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

Con riguardo alla previsione che stabilisce la presentazione al TAR del luogo ove è ubicata la sede degli altri organismi di valutazione della conformità dei ricorsi contro le decisioni di tali organismi, la disposizione sembrerebbe stabilire un criterio di competenza territoriale per quanto concerne la giurisdizione in materia del giudice amministrativo.

L'articolo 13 disciplina le modalità di assegnazione e gestione degli introiti derivanti dalle attività di vigilanza e di certificazione dell'Agenzia, nonché dalle sanzioni.

Il comma 1 stabilisce che le attività di vigilanza nazionale (articolo 5, comma 1), di certificazione (articolo 6, comma 1), di autorizzazione (articolo 8, comma 3), di abilitazione dei laboratori di prova (articolo 8, comma 4) sono sottoposte a tariffa, che viene calcolata sulla base dei costi effettivi dei servizi resi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Direttore Generale dell'Agenzia sono determinate le tariffe e modalità di riscossione.

Il comma 2 stabilisce che le spese per l'impiego di esperti o laboratori abilitati dall'Agenzia per le attività di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 1, sono calcolate ai sensi del comma 1.

Il comma 3 stabilisce che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, sono riassegnati sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati ad alimentare le attività di ricerca e formazione

concernenti la certificazione della cybersicurezza. La disposizione attua lo specifico criterio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 53 del 2021.

L'articolo 14 specifica le modalità di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia per le nuove attività discendenti dal regolamento europeo, posto che, come chiarito nella relazione tecnica al provvedimento, gli introiti previsti dall'articolo 13 non sono sufficienti a garantire l'operatività dell'Agenzia.

In particolare, il comma 1 dispone che agli oneri per le attività che l'Agenzia dovrà svolgere nell'esercizio dei suoi compiti in ambito nazionale di certificazione della cybersicurezza, individuate all'articolo 4, comma 3, e stimati in complessivi euro 657.500 per il 2022, euro 592.500 per l'anno 2023 e per euro 637.500 dal 2024, si provvederà facendo ricorso al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

Il comma 2 dispone che le spese sostenute dall'Agenzia per l'adeguamento dei sistemi informativi (articolo 4, comma 3) debbano essere coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, ai sensi dei commi da 512 a 520, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'Agenzia provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, fatto salvo il ricorso al fondo 41-*bis* di cui al comma 1 per la copertura dei costi di cui all'articolo 4, comma 3.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati in attuazione delle disposizioni finanziarie qui riassunte.

L'articolo 15 stabilisce una clausola di adeguamento del quadro nazionale di certificazione della sicurezza informatica definito dal decreto – e dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, per le parti di maggior dettaglio – nel caso in cui un nuovo sistema europeo di certificazione adottato dalla Commissione europea non risulti direttamente applicabile nel quadro vigente. In tal caso si prevede, infatti, che l'Agenzia ne possa dare attuazione semplicemente integrando o modificando il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 4. Ricorda che il provvedimento di cui si prefigura un eventuale aggiornamento, previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto, individua l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia quale Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza, nonché la definizione delle modalità applicative delle attività previste dal decreto.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile in via prevalente alla materia « sicurezza dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Affari esteri della <i>Verkhovna Rada</i> di Ucraina, guidata dal Presidente Oleksandr Merezhko .....	20
---	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 26 maggio 2022.*

**Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Affari esteri della *Verkhovna Rada* di Ucraina, guidata dal Presidente Oleksandr Merezhko.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 12.25.



## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina .....	21
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 26 maggio 2022.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conver-**

**sione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.55.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (*Seguito esame e rinvio*) ..... 22

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.**

**C. 3591 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto

nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Informa innanzitutto che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha inserito il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 giugno prossimo.

Pertanto, come stabilito nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 di domani, venerdì 27 maggio.

L'esame del provvedimento continuerà lunedì 30 maggio, e proseguirà nella giornata di martedì 31, o eventualmente anche di mercoledì 1° giugno, con le votazioni sulle proposte emendative e la votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Segnala inoltre che ieri si è concluso il ciclo di audizioni previsto sul provvedimento e che quindi nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame a una seduta che sarà convocata nel pomeriggio di lunedì 30 maggio prossimo.

**La seduta termina alle 11.35.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Segretario Generale dell'Istituto Italo Latino Americano (IILA), Min. Plen. Antonella Cavallari, sull'attività dell'IILA anche in riferimento agli esiti della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi .....	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	24
5-08166 Formentini: Sulla nomina di un Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso .....	24
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	26
5-08167 Boldrini: Sull'istituzione di una Commissione indipendente che accerti le cause e le responsabilità dell'uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh .....	24
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	27
5-08168 Olgiati: Sulla crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina .....	25
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	28
5-08169 Delmastro Delle Vedove: Sulla genesi della proposta di pace del Governo italiano relativo al conflitto tra Russia e Ucraina .....	25
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	30

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 26 maggio 2022.*

**Audizione del Segretario Generale dell'Istituto Italo Latino Americano (IILA), Min. Plen. Antonella Cavallari, sull'attività dell'IILA anche in riferimento agli esiti della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 12.50.

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-08166 Formentini: Sulla nomina di un Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso.**

Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che sono trascorsi diversi mesi dall'approvazione, il 3 novembre 2021, della risoluzione con la quale la Commissione impegnava il Governo a nominare un « Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso ». Occorre, dunque, dare seguito con urgenza a tale richiesta, tenuto conto che, nel frattempo, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha provveduto a nominare altri Inviati speciali e che si sono verificate ulteriori gravi violazioni della libertà religiosa, tra cui l'arresto, ad Hong Kong, del Cardinale Zen – imputato per il suo ruolo di amministratore del « *612 Humanitarian Relief Fund* », che ha sostenuto i manifestanti pro-democrazia –, nonché reiterati casi di stupro di donne cattoliche in Pakistan. In via generale, ricorda che a livello globale ci sono 360 milioni di cristiani perseguitati per la loro fede.

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara decisamente soddisfatto per quanto rappresentato dalla viceministra Sereni, che testimonia l'impegno del Governo a dare seguito agli indirizzi approvati dalla III Commissione. Ricorda l'urlo di dolore del Patriarca maronita del Libano, che recentemente ha dichiarato: « Stiamo perdendo il nostro popolo con un'emorragia migratoria ». Si tratta di una tragedia che investe l'intero Medio Oriente, dove la co-

munità cristiana – la più antica – sta ormai praticamente scomparendo. A suo avviso, tale emergenza deve indurre ad adottare ogni iniziativa per aiutare chi soffre e non può professare liberamente la propria fede.

**5-08167 Boldrini: Sull'istituzione di una Commissione indipendente che accerti le cause e le responsabilità dell'uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh.**

Laura BOLDRINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando le drammatiche circostanze in cui è avvenuta l'uccisione della giornalista e stigmatizzando le inaccettabili violenze perpetrate dalla polizia israeliana – in tenuta antisommossa – nei confronti dei partecipanti alle esequie, che denotano una totale mancanza di rispetto per la persona deceduta e per chi piange la sua scomparsa.

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura BOLDRINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, che evidenzia la posizione chiara del Governo a sostegno dell'istituzione di una Commissione indipendente. A suo avviso, non ci sarà mai pace in Medio Oriente senza una giustizia riconosciuta da entrambe le parti. Pertanto, l'uccisione di Shireen Abu Akleh non può restare senza una verità accertata e senza che sia fatta giustizia.

Ricordando che l'Italia, in passato, ha avuto un ruolo importante di facilitazione delle relazioni tra israeliani e palestinesi, perché era un interlocutore riconosciuto da entrambi e parlava il linguaggio dell'amicizia e della pace sia con i Governi israeliani sia con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, rileva che con il passare del tempo tale ruolo si è affievolito e, infine, è venuto meno. Pertanto, la formula « due popoli, due Stati », da sempre obiettivo della nostra politica estera, appare oggi come una petizione astratta se non è animata da una iniziativa politica

che dia forza a quanti, in Medio Oriente, lavorano per costruire una prospettiva di pace. A suo avviso, la vera contrapposizione non è tra israeliani e palestinesi, bensì tra coloro che, nell'uno e nell'altro campo, voglio la pace e quelli che invece perseguono l'obiettivo dell'annientamento del nemico.

Ricordando l'audizione, svolta in Commissione il 24 maggio scorso, di una delegazione della *Two State Coalition*, composta da esponenti palestinesi e israeliani che condividono la medesima aspirazione alla pace, ribadisce l'opportunità che l'Italia torni ad esercitare un ruolo attivo per supportare queste iniziative. In tal senso, associare il nostro Paese alla richiesta di una indagine indipendente sull'uccisione di Shireen Abu Akleh potrebbe costituire un passo importante in questa direzione.

**5-08168 Olgiati: Sulla crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina.**

Riccardo OLGATI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Riccardo OLGATI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che si dimostra estremamente attivo in tutti i *fora* internazionali per trovare una soluzione alla crisi alimentare che, assieme alla crisi energetica, costituisce una delle conseguenze più gravi del conflitto in corso.

Ricordando che alcuni Paesi dipendono integralmente dal grano importato dalla Russia e dall'Ucraina, sottolinea che l'attuale blocco potrebbe comportare un effetto anche sui flussi migratori nel Mediterraneo. Pertanto, a suo avviso, oltre alla dipendenza energetica da Mosca, occorre superare anche quella alimentare, mirando a realizzare una sovranità alimentare europea.

Esprimendo apprezzamento per l'iniziativa assunta dal Ministro Di Maio per lo sblocco delle navi ferme al porto di Odessa, auspica che l'Esecutivo provveda anche a

monitorare le azioni speculative sui prezzi dei prodotti al dettaglio, che hanno registrato un incremento significativo e non giustificabile, alla luce delle riserve di grano alle quali ancora possiamo attingere per le merci oggi presenti sul mercato.

**5-08169 Delmastro Delle Vedove: Sulla genesi della proposta di pace del Governo italiano relativo al conflitto tra Russia e Ucraina.**

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che la presentazione del fantomatico piano di pace italiano ha assunto i toni di una *spy story* di terzo livello, con accenti quasi grotteschi, dal momento che risulta rifiutato sia dalla parte russa – il portavoce del Ministro degli Esteri Lavrov avrebbe addirittura dichiarato di non averlo mai ricevuto – sia da quella ucraina. Inoltre, è stato accompagnato dal silenzio assordante del Presidente Draghi e dalle battute sarcastiche dell'ex Premier Conte.

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, che giudica disarmante, dal momento che il presunto piano di pace sarebbe solo un « piano di lavoro », trasmesso non già agli omologhi Ministeri degli Esteri, bensì a non meglio precisate strutture tecniche. A suo avviso, la proposta non è mai esistita, riducendosi ad una mera resa dei conti interna al Movimento 5 Stelle tra Di Maio e Conte, tra pacifisti e non pacifisti; un comportamento irresponsabile, tanto più grave in quanto il regolamento di conti si è consumato nel contesto di una guerra drammatica e sanguinosa. La presa in giro delle Cancellerie europee mette in ridicolo il nostro Paese, producendo un grave danno in termini di autorevolezza e credibilità sul piano internazionale.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione a risposta immediata n. 5-08166 Formentini: Sulla nomina di un Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La tutela della libertà di religione o credo e dei diritti degli appartenenti alle minoranze religiose costituisce uno dei principali fattori nella costruzione di società inclusive e tolleranti e una priorità della politica estera italiana. L'azione su questi temi, elemento fondamentale dell'impegno più ampio dell'Italia per promuovere e garantire un'efficace e piena tutela dei diritti umani, è centrale per diffondere stabilità e pace.

La protezione della libertà di religione o di credo e la promozione del dialogo interreligioso sono obiettivi intimamente connessi tra loro. Il dialogo tra rappresentanti di religioni diverse è indispensabile per superare la scarsa conoscenza e la diffidenza reciproca che, ancora in molti Paesi, generano discriminazioni, fenomeni di marginalizzazione, discorsi d'odio, gravi limitazioni delle libertà individuali e violenze.

L'Italia intende continuare ad adoperarsi per favorire nuove forme di partenariato tra attori civili e religiosi al servizio di un'agenda positiva. Per favorire stabilità e sviluppo, la promozione del dialogo su questi temi deve infatti svilupparsi non soltanto in ambito intergovernativo ma anche tra Governi e confessioni religiose. Un dialogo che sia aperto, su basi paritarie e rispettoso delle sensibilità e dell'autonomia di ciascuna parte.

Desidero ringraziare gli interroganti per la sensibilità che ancora una volta hanno dimostrato per un argomento così importante e complesso. Questa attenzione per l'esigenza di tutelare la libertà religiosa e, più in generale, adoperarsi per una corretta valorizzazione dell'elemento religioso

in tutte le sue declinazioni è infatti riflessa anche in un'altra significativa iniziativa parlamentare: l'emendamento alla Legge di Bilancio per il 2019 proprio dell'Onorevole Formentini che ha istituito il Fondo a tutela delle minoranze cristiane oggetto di persecuzione in aree di crisi. In questi anni la Farnesina ha profuso grandi sforzi nella gestione del Fondo.

Le risoluzioni di questa Commissione, che impegnano il Governo, cito testualmente il dispositivo, « ad avviare una riflessione tesa ad individuare le iniziative più idonee per accrescere il profilo operativo dell'impegno dell'Italia sul piano internazionale a favore della libertà di religione o credo e del dialogo interreligioso », giungono come un passo necessario e tempestivo per conferire carattere più organico e rafforzare la dimensione pubblica dell'azione dell'Italia in questo ambito.

Sono lieta di confermare che è in via di completamento la procedura per l'affidamento dell'incarico di Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso. È stato designato per questo ruolo il Consigliere Andrea Benzo, in servizio presso la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. La Farnesina intende così dare seguito alla risoluzione di questa Commissione, nell'ambito delle finalità in essa delineate, mediante la realizzazione di iniziative di taglio concreto. Offriremo un contributo ancora più qualificato ed efficace al raggiungimento di obiettivi che Parlamento e Governo condividono, a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.



## ALLEGATO 2

**Interrogazione a risposta immediata n. 5-08167 Boldrini: Sull'istituzione di una Commissione indipendente che accerti le cause e le responsabilità dell'uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha immediatamente espresso la forte condanna dell'Italia per l'uccisione della giornalista Shireen Abu Akleh. Oltre al *tweet* della Farnesina a poche ore della sua tragica morte, ho rilasciato un comunicato lo stesso 11 maggio, giorno in cui la giornalista è stata uccisa. Ho rappresentato in maniera netta la gravità assoluta di quanto accaduto e sottolineato la necessità impellente di chiarirne al più presto la dinamica. La Farnesina ha successivamente espresso ferma condanna anche per l'ingiustificata violenza ai danni del corteo funebre della giornalista, sotto gli occhi di tutti il 13 maggio in un filmato che ha fatto il giro del mondo.

L'Italia è sempre stata in prima linea nella difesa della libertà di stampa. Assicurare ai giornalisti la possibilità di svolgere il proprio lavoro liberamente, senza timore di subire violenze o minacce alla propria incolumità, è responsabilità di ogni Paese democratico.

Non posso quindi che ribadire l'assoluta convinzione del Governo circa la necessità di chiarire le circostanze di questa terribile morte e di individuare e perseguire i responsabili attraverso un'approfondita indagine indipendente. L'Unione europea condivide con noi questa posizione di assoluta fermezza. Con i nostri *partner* seguiamo infatti con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda. Siamo impegnati a promuovere un'azione diplomatica coerente e coesa, per sensibilizzare le parti a fare chiarezza su quanto accaduto.

Si tratta purtroppo dell'ennesimo capitolo di una ormai lunghissima storia di contrapposizioni e ostilità tra israeliani e palestinesi. Le ultime settimane sono state segnate da una ripresa di attacchi terroristici in Israele e di scontri a Gerusalemme est e in

Cisgiordania. Le vittime tra la popolazione civile sono state numerose e il livello di tensione si è fortemente innalzato.

La nuova ondata di violenza, ulteriore prova dell'insostenibilità dello *status quo*, ci ricorda la necessità di ogni possibile sforzo per giungere ad una soluzione reale, vera e duratura del conflitto israelo-palestinese.

Il Governo sta facendo la sua parte, dedicandosi con determinazione e impegno a favorire la creazione di condizioni per un ritorno delle parti al tavolo negoziale. È nostra ferma convinzione che la soluzione di uno dei conflitti più lunghi della storia recente non possa che passare attraverso la realizzazione di due diritti: quello di Israele ad esistere in pace e sicurezza e quello dei palestinesi a vivere vite normali in uno Stato sovrano e autonomo.

Il 9 e 10 maggio l'*Ad Hoc Liaison Committee* – meccanismo di coordinamento dell'assistenza internazionale a favore dei Territori palestinesi creato nel solco degli Accordi di Oslo – ha fornito l'occasione per ribadire il persistente impegno italiano per il rilancio della prospettiva a due Stati, insieme al consolidato sostegno del nostro Paese allo sviluppo socio-economico palestinese e ad UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite che fornisce assistenza alla popolazione palestinese rifugiata.

Il nostro impegno a favore della pace proseguirà, con costanza e determinazione. Continueremo anche per questo, con coerenza, a chiedere di fare chiarezza sull'uccisione di Shireen Abu Akleh. L'accertamento di questa e di altre verità contribuirà a costruire fiducia reciproca e porre fine a uno stillicidio che si protrae in Terra Santa da troppi anni.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione a risposta immediata n. 5-08168 Olgiati: Sulla crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La crisi alimentare generata dalla guerra in Ucraina sta producendo enormi danni nei Paesi più dipendenti dalle importazioni di derrate ucraine e russe. Soprattutto l'area del Mediterraneo, come giustamente sottolineato dagli interroganti, è fortemente colpita dalla crisi. Stati quali Egitto e Libano importano infatti gran parte del proprio fabbisogno di grano da Russia e Ucraina, con ripercussioni evidenti sulla loro capacità di rispondere a una domanda in costante crescita per le dinamiche demografiche.

Di fronte a questa situazione la risposta della comunità internazionale deve essere multilaterale. Il tema della sicurezza alimentare viene discusso intensamente nei principali *fora* internazionali, dalle Nazioni Unite all'Unione europea, dal G7 alle Istituzioni finanziarie internazionali. In tutti questi consessi il Governo italiano sostiene fortemente le iniziative internazionali.

Nel quadro del G7 la crisi alimentare è tra le priorità della Presidenza tedesca. Il Vertice G7 straordinario sull'Ucraina dell'8 maggio ha varato, con il deciso sostegno dell'Italia, la *Global Alliance for Food Security*. Si tratta di un gruppo composto da Governi e organizzazioni internazionali che condividono lo stesso approccio al problema, impegnati a sviluppare azioni efficaci e urgenti. Obiettivo principale del gruppo è coordinarsi sulle misure da adottare, al proprio interno e con i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi, in modo da venire incontro alle loro più specifiche necessità.

Sempre in ambito G7, il tema della sicurezza alimentare è stato affrontato anche durante la Ministeriale Sviluppo del 18 e 19 maggio. Qui è stato lanciato l'appello unanime a sbloccare il porto di Odessa, scaricare i depositi di grano e permettere

alle navi di prendere il mare. Un'alternativa di cui si è discusso più recentemente è quella di studiare la fattibilità di percorsi alternativi, su strada e rotaia. Il Ministro Di Maio ha richiamato pubblicamente l'urgenza di riaprire il porto di Odessa anche durante la *Global Food Security Ministerial Call to Action*, organizzata dagli Stati Uniti il 18 maggio.

L'Italia intende giocare un ruolo di primo piano anzitutto nella regione. L'8 giugno abbiamo organizzato il primo Dialogo Ministeriale con i Paesi del Mediterraneo sulla crisi alimentare. Questa iniziativa, nel solco della Dichiarazione G20 di Matera e del nostro ruolo al Vertice ONU sui sistemi alimentari dello scorso anno, si inserisce all'interno del quadro delle azioni di *ou-treach* dei Paesi G7 verso gli Stati maggiormente colpiti dalla crisi ed è realizzata con l'attivo coinvolgimento delle Agenzie del Polo alimentare romano delle Nazioni Unite, in particolare con il supporto tecnico della FAO. Abbiamo invitato all'evento 23 Paesi e 7 organizzazioni internazionali. Co-presidenteranno la Germania, in quanto presidente del G7, la Turchia, membro del G20 e attore strategico nel quadrante, e il Libano, Paese fortemente colpito dalla crisi.

L'iniziativa ha ricevuto il forte sostegno dei nostri alleati, in particolare per quanto riguarda l'attenzione che intendiamo dedicare alla complementarità delle azioni in campo, al coordinamento strategico delle tante iniziative preannunciate e all'urgente coinvolgimento dei Paesi più colpiti. Le differenze tra abitudini e filiere alimentari nelle diverse regioni del mondo impongono l'individuazione di modalità condivise finalizzate alla resilienza dei sistemi di approvvigionamento e distribuzione, per la crisi in corso e per il futuro.

Sulla scorta di quanto verrà discusso l'8 giugno, proseguiremo con determinazione il nostro impegno a fare sì che l'ingiustificabile aggressione della Russia all'Ucraina

non estenda le sue gravi e nefaste ripercussioni anche ad altri milioni di cittadini innocenti che hanno il diritto di vivere in pace e prosperità.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione a risposta immediata n. 5-08169 Delmastro Delle Vedove: Sulla genesi della proposta di pace del Governo italiano relativo al conflitto tra Russia e Ucraina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come il Ministro Di Maio ha più volte sottolineato, quello di cui parliamo è un piano di lavoro in fase ancora embrionale.

Una bozza di documento, preliminare e di prospettiva, è stata condivisa, al momento, solo a livello tecnico, tra Direttori Politici dei Ministeri degli Esteri dei Paesi G7. Il Ministro Di Maio ne ha inoltre accennato al Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres in occasione della sua visita a New York. Lo scopo è di stimolare, innanzitutto, una riflessione congiunta con i nostri principali *partner* internazionali su un'ipotesi di percorso che possa portare alla pace.

Per lavorare ad una soluzione di pace serve infatti un metodo collegiale, non bastano certo azioni isolate. Qualsiasi iniziativa deve coinvolgere l'Unione europea, le Nazioni Unite, le altre principali organizzazioni multilaterali e i Paesi disposti a impegnarsi per la pace.

Il nostro piano di lavoro è quindi un punto di partenza. Il primo passo è, ovviamente, un cessate il fuoco. Il percorso delineato dall'Italia parte da un gruppo di facilitazione internazionale. L'approdo auspicabile potrebbe essere una nuova Helsinki, un'architettura di sicurezza europea credibile e condivisa, secondo il modello inclusivo della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975.

Una cosa è certa: ci vorrà tempo. Anche in queste ore le bombe russe continuano a scoppiare e civili inermi continuano a morire. Non illudiamoci che possano esistere soluzioni rapide, pronte per l'uso. La diplomazia procede con pazienza, per passi successivi.

Proprio per questo, il documento non entra direttamente nel merito delle questioni da risolvere, ma indica i diversi ambiti che andrebbero affrontati in sede negoziale per

favorire una soluzione sostenibile. La pace non si può imporre, dev'essere il frutto di accordi giusti, solidi, reciprocamente accettabili ed equilibrati.

Il Ministro Di Maio l'ha ribadito: cerchiamo la pace e continuiamo a sostenere l'Ucraina. Resta fermo il nostro convinto sostegno politico, diplomatico, finanziario, umanitario e di difesa al Paese aggredito. Sta all'Ucraina decidere del proprio futuro. Il Ministro Kuleba ha ieri ricordato: « Accogliamo tutti i piani che non prevedono alcuna concessione in merito all'integrità territoriale dell'Ucraina. Di tutto il resto siamo pronti a discutere ». Ciò corrisponde allo spirito della proposta di lavoro italiana. Il presupposto del nostro documento è l'« *ownership* » ucraina sull'intero negoziato: solo a Kiev spetta definire i propri obiettivi e indirizzi nelle trattative. La piena sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina sono principi irrinunciabili.

Proprio per la sua natura embrionale, la bozza di percorso negoziale non ha ancora fatto oggetto di comunicazione diretta con le Autorità russe. Il suo obiettivo non è infatti mettere in campo un'iniziativa italiana isolata da discutere in via bilaterale, quanto propiziare la convergenza di un gruppo di Paesi che intendano svolgere congiuntamente un'azione di facilitazione.

Questo lavoro è tuttora in corso. Perciò le critiche rivolte al documento da taluni esponenti delle istituzioni russe appaiono premature.

Del resto, lo stesso portavoce del Cremlino ha manifestato l'intenzione delle autorità russe di esplicitare una posizione compiuta solo a seguito di una disamina del testo consolidato. Stiamo lavorando perché se ne determinino le condizioni.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prof. Enrico Giovannini, sulle problematiche della motorizzazione civile e sui dati contenuti nelle relazioni annuali degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 31

#### AUDIZIONI

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**Audizione del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prof. Enrico Giovannini, sulle problematiche della motorizzazione civile e sui dati contenuti nelle relazioni annuali degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, precisando che l'audizione del ministro riguarderà anche il cosiddetto « Allegato infrastrutture » trasmesso alla Commissione in data 23

maggio 2022, successivamente alla convocazione dell'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giuseppe Cesare DONINA (LEGA), Carmela GRIPPA (M5S), Simone BALDELLI (FI), Andrea CASU (PD), Mauro ROTELLI (FDI) da remoto, Roberto ROSSO (FI) da remoto, Elisabetta Maria BARBUTO (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Bernardo MARINO (IV) da remoto, e la presidente Raffaella PAITA.

Enrico GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*, risponde alle domande formulate e fornisce ulteriori precisazioni.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.10.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
--	----

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 9.45.

**DL 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze sul provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Agricoltura segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 6, mediante alcune novelle all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 1 del predetto articolo modifica, altresì, la procedura di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all'individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee.

Lo stesso comma 1 inserisce nell'elenco delle aree considerate idonee *ope legis*, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è determinata nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri; per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal peri-



metro di beni sottoposti a tutela di un chilometro.

Tale disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di competenza statale.

Ancora il comma 1 dell'articolo 6 integra l'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee, al fine di estenderle anche – ove ricadenti su aree idonee – alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

Infine, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

L'articolo 8, comma 1, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta. Segnala, al riguardo, che quanto sopra è disposto in applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone ru-

rali, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01

Ai sensi del comma 2, quanto sopra si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il comma 3 subordina l'efficacia dell'articolo in esame alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del TFUE.

L'articolo 19 rfinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

Ai sensi del comma 2 si provvede alla copertura degli oneri, pari a 20 milioni di euro per il 2022, con le modalità previste all'articolo 58 del provvedimento in esame.

L'articolo 20, comma 1, prevede che, previa autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'articolo 106 del TUB – decreto legislativo n. 385 del 1993), e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata

alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

Il comma 2 dispone in relazione agli oneri finanziari, pari a 180 milioni di euro per il 2022, ai quali si provvede: quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 del provvedimento in esame; quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato all'ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui all'articolo in esame.

L'articolo 32, al comma 1, individua la platea dei soggetti aventi diritto ad un'indennità *una tantum* nella misura di 200 euro nei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 18 dell'articolo 32, individuano le specifiche categorie di soggetti, aventi diritto alla predetta indennità *una tantum*, tra i quali risultano compresi anche coloro che nel corso dell'anno 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Segnala, infine, che l'articolo 53 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale affluiscono le risorse assegnate dal decreto-legge n. 9 del 2022 allo scopo di contrastare la diffusione della malattia.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che la Commissione chiederà ai rappresentanti delle associazioni agricole di inviare un contributo scritto con le osservazioni relative alle disposizioni, contenute nel provvedimento in esame, riguardanti il settore agricolo.

**La seduta termina alle 9.55.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	35
Audizione di Parlamentari Europei appartenenti ad una delegazione, guidata dalla Presidente della Commissione per il Controllo dei Bilanci del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier	35

*Giovedì 26 maggio 2022. – Presidenza del presidente MORRA.*

#### La seduta comincia alle 14.08.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

**Audizione di Parlamentari Europei appartenenti ad una delegazione, guidata dalla Presidente della Commissione per il Controllo dei Bilanci del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione di una delegazione di Parlamentari europei guidata dalla Presidente della Commissione per il Controllo dei Bilanci del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier.

Rileva che l'audizione odierna si iscrive nel ciclo delle attività informative ed istruttorie sul profilo internazionale ed eurounitario del contrasto alla criminalità organizzata.

Dà il benvenuto alla Presidente Hohlmeier e a tutti i parlamentari Europei presenti in Aula: l'onorevole Caterina Chinnici, l'onorevole Isabel García Muñoz, l'onorevole Tomáš Zdechovský, l'onorevole Sa-

brina Pignedoli e l'onorevole Matteo Adinolfi.

La Presidente HOHLMEIER svolge una relazione sull'evoluzione degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata nell'ordinamento dell'Unione Europea. Rileva che l'avvio delle attività della Procura europea recentemente istituita ha fatto emergere la presenza e la forza di strutture oligarchiche collegate alla criminalità organizzata, rendendo evidente l'esigenza di ulteriori strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia, con particolare riguardo al campo della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale.

Il PRESIDENTE auspica l'istituzione di una commissione del Parlamento europeo incaricata di vigilare sulle organizzazioni criminali, con particolare riguardo all'illecito accaparramento dei finanziamenti stanziati dall'Unione Europea. Ricorda che era stata avviata a tal fine un'interlocuzione con il compianto presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

Il deputato LATTANZIO (PD) riferisce in merito ad alcune risultanze emerse dall'inchiesta condotta dal XX Comitato, istituito in seno alla Commissione di inchiesta. Sottolinea che in molti casi i finanziamenti

europei intercettati dalle organizzazioni criminali italiane alimentano flussi finanziari che conducono in altri paesi europei, rendendo urgente l'esigenza di intensificare la cooperazione giudiziaria e di polizia nell'ambito dell'Unione. Auspica che oltre alla condivisione degli strumenti investigativi e repressivi, si intensifichi anche il contrasto nel campo della cultura e dei sistemi educativi, per sottrarre alle mafie la presa sulle generazioni più giovani.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) rileva l'attuale tendenza della criminalità organizzata a dismettere il metodo tipicamente mafioso dell'intimidazione violenta a favore dell'adozione di strumenti più raffinati e pericolosi di espansione del proprio potere come l'usura, il ricatto occupazionale, l'infiltrazione nelle strutture amministrative, nell'economia legale e nelle categorie professionali.

L'onorevole CHINNICI rileva la peculiarità dell'esperienza italiana nell'elaborazione degli istituti di prevenzione patrimoniale degli altri strumenti di contrasto della

criminalità organizzata moderna, imperniata sulla gestione del narcotraffico e sul riciclaggio dei relativi illeciti proventi. Nel quadro dell'attuale tendenza all'introduzione di tali strumenti nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea, sottolinea l'importanza della imminente istituzione dell'Autorità europea antiriciclaggio ed auspica l'adozione generalizzata negli ordinamenti degli Stati membri dell'istituto della confisca in assenza di condanna.

L'onorevole ZDECHOVSKÝ riferisce in merito alla propria esperienza nel contrasto della criminalità organizzata in Slovacchia, sottolineando il pericolo attualmente rappresentato dalla crescente attitudine della criminalità organizzata all'infiltrazione delle istituzioni politiche e amministrative.

Il PRESIDENTE ringrazia gli onorevoli deputati e auspica il proseguimento della collaborazione tra la Commissione e il Parlamento europeo.

**La seduta termina alle 15.22.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Capo della Segreteria Speciale e del Servizio Cifra del Gabinetto del Ministro, viceprefetto Giovanni De Francisco	37
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica	37
Sui lavori del Comitato	37

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza del presidente URSO.*

#### **La seduta comincia alle 10.05.**

**Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Capo della Segreteria Speciale e del Servizio Cifra del Gabinetto del Ministro, viceprefetto Giovanni De Francisco.**

Il Comitato procede all'audizione del Capo della Segreteria Speciale e del Servizio Cifra del Gabinetto del Ministro, viceprefetto Giovanni DE FRANCISCO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati DIENI (M5S) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il vicepresidente Giovanni DE FRANCISCO, ha quindi svolto l'intervento di replica.

**Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica.**

Il PRESIDENTE informa che il seguito dell'esame del documento in titolo avrà luogo in una prossima seduta.

#### **Sui lavori del Comitato.**

Intervengono per svolgere considerazioni ed osservazioni il PRESIDENTE, il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati Enrico BORGHI (PD), Maurizio CATTOI (M5S), DIENI (M5S) e VITO (FI).

**La seduta termina alle 12.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	38
<b>PROCEDURE INFORMATIVE:</b>	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del professor Carlo Cottarelli .....	38
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	40

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Interviene il professor Carlo Cottarelli.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del professor Carlo Cottarelli.**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 maggio 2022.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Cottarelli per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Fa presente che la Commissione intende acquisire il suo contributo sul quadro normativo relativo ai fondi sanitari integrativi. Ricorda inoltre che, con riferimento al settore assistenziale, la Commissione accoglierà inoltre con favore eventuali riflessioni sulla previdenza complementare. Ciò premesso, dà la parola al professor Cottarelli.

Il professor COTTARELLI ringrazia la Commissione per aver richiesto il suo con-



tributo. Ritiene che l'Italia non abbia bisogno di una riforma strutturale del settore assistenziale, con particolare riferimento al sistema sanitario. Ricorda che anche la valutazione delle organizzazioni internazionali è quella di un sistema valido che può essere migliorato ma non deve essere stravolto. Fa presente che sul piano previdenziale, tale miglioramento può essere conseguito aumentando la partecipazione al mercato del lavoro. Sottolinea che il ruolo del secondo pilastro privato in Italia è più contenuto rispetto agli altri Paesi europei. Evidenzia l'aumento della domanda di prestazioni sanitarie che può essere fronteggiato attraverso un aumento della tassazione e della spesa pubblica o attraverso forme di assicurazione privata che vadano al di là di un certo minimo garantito fornito dal settore pubblico. Ritiene che il termine « integrativi » sia di per sé fuorviante perché la stragrande maggioranza dei fondi sanitari esistenti offre servizi che sostituiscono, più che integrare, quelli forniti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Rappresenta che i fondi effettivamente integrativi sono 9 a fronte di oltre 300 enti, casse e società mutuo soccorso che offrono anche servizi sanitari simili a quelli forniti dal SSN. Sottolinea l'elevata spesa diretta, cosiddetta *out of pocket*, degli italiani: 36 miliardi nel 2019, ossia oltre il 23 per cento della spesa sanitaria complessiva pubblica e privata. Rappresenta che questi dati suggeriscono che i tempi di attesa del SSN, se non la qualità del servizio fornito, sono tali che molti italiani che ne hanno la possibilità preferiscono richiedere servizi al di fuori del SSN. Sottolinea tuttavia che nella maggior parte dei casi ciò avviene senza una forma di assicurazione: la spesa intermediata dagli enti della sanità integrativa è di poco più di 4 miliardi (2,8 per cento del totale), anche se in forte crescita negli ultimi anni (48 per cento tra il 2013 e il 2019). Sottolinea che si tratta di un livello molto basso in confronto agli altri Paesi europei. Ritiene che un ostacolo alla diffusione dell'assicurazione sanitaria in presenza di un sistema pubblico sia data dal fatto che per le piccole spese non valga la pena di assicurarsi, potendo essi essere

affrontati direttamente, mentre per grandi rischi di infortunio e malattia vi sia una preferenza per il sistema pubblico, caratterizzato comunque da un livello qualitativo elevato a giudizio delle organizzazioni internazionali. Ritiene che per spingere i cittadini italiani a incrementare l'utilizzo della sanità integrativa si possa puntare sulla trasparenza del sistema, evitando incertezze sul numero e sulla qualità delle prestazioni previste, difficoltà di confrontare prestazioni offerte da diversi enti e, in ultima analisi, disparità nelle condizioni di esercizio dell'offerta. Ritiene appropriata l'iniziativa di introdurre un « nomenclatore » unico. In generale, una maggiore trasparenza e comparabilità aumenterebbe il grado di concorrenza tra diversi fornitori di servizi di assicurazione sanitaria a beneficio dell'utente finale. Evidenzia che si potrebbe considerare la costituzione di un regolatore unico per quest'area che definisca comuni regole di funzionamento, di collocamento dei prodotti e di solidità tecnico-patrimoniale. Ricorda che già esistono incentivi fiscali volti a promuovere i fondi sanitari: i contributi pagati sono deducibili sia per i fondi integrativi veri e propri sia per i fondi che offrono servizi alternativi a quelli forniti dal SSN, anche se la deducibilità, per questi ultimi, vale solo per i lavoratori dipendenti e i pensionati e questa difformità di trattamento potrebbe essere rimossa. Sottolinea che la questione politica è quella di valutare se i limitati fondi disponibili debbano essere utilizzati per potenziare il SSN oppure per incentivare ulteriormente lo sviluppo di fondi integrativi. Ritiene che la risposta dipenda dal ruolo che si vuole dare alla responsabilità personale del cittadino rispetto alla responsabilità collettiva: si tratta di una scelta politica sulla quale le visioni possono differire. Introduce poi alcune riflessioni sul sistema previdenziale italiano, incentrato principalmente sull'intervento pubblico, mentre la previdenza complementare svolge un ruolo più limitato, che ci pone fra tra gli ultimi nella classifica dei Paesi OCSE. Ritiene che l'ampliamento della previdenza complementare avrebbe il vantaggio di responsabilizzare maggiormente i lavoratori

relativamente alle scelte sul tenore di vita che vogliono mantenere una volta cessata l'attività lavorativa rispetto al tenore di vita mantenuto come lavoratori. Ritiene che le agevolazioni fiscali possono essere utilizzate a tale scopo, sempre tenendo presente che possono esistere usi alternativi di tali fondi. Suggerisce che delega fiscale in discussione in Parlamento potrebbe essere un'occasione per riconsiderare le attuali agevolazioni. Sottolinea tuttavia che i sistemi a capitalizzazione non risolvono tutti i problemi legati all'invecchiamento della popolazione, in quanto col crescere del numero dei pensionati rispetto al numero dei lavoratori, anche un sistema a capitalizzazione risente del fatto che un numero di risorse inferiore viene reso disponibile dal calante numero dei lavoratori correnti per sostenere la domanda di beni legata al crescente numero dei pensionati. Sottolinea che, pur avendo i pensionati maturato il diritto a una maggiore quota del prodotto in virtù dei loro investimenti finanziari, se i lavoratori non saranno in grado di aumentare la produttività, ci penserà l'inflazione derivante dall'eccesso di domanda sulle risorse prodotte a ridurre il valore delle attività finanziarie accumulate dai pensionati in termini reali. Ritiene che le misure per incentivare i fondi pensione complementari siano positive come elemento di responsabilizzazione, ma che possano risolvere gli effetti economici dell'invecchiamento della popolazione solo qualora siano in grado di portare a un aumento del risparmio complessivo, del capitale e della produttività.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) chiede un giudizio sull'opportunità di prevedere controlli più stringenti sul valore generato dalla sanità integrativa, che costa circa 10 miliardi all'anno in detrazioni fiscali, senza finora essere caratterizzata da un sistema di monitoraggio e valutazione che sia di garanzia di quanto effettivamente reso rispetto alla *ratio* ispiratrice.

Il PRESIDENTE chiede quale fra i soggetti esistenti potrebbe essere più adatto per vigilare sui fondi sanitari integrativi.

Chiede se vi sia maggiore complementarità fra sistema pubblico e privato nel settore previdenziale e dunque maggior spazio per incentivi fiscali in questo settore piuttosto che nel settore della sanità integrativa.

Il professor COTTARELLI ritiene che trattandosi di un sistema di fondi privati dovrebbe essere la concorrenza a favorire l'efficienza, allo stesso tempo l'esistenza di incentivi fiscali introduce un elemento di pubblicità di sistema. Sottolinea la necessità di maggiore trasparenza e comparabilità, mentre ritiene difficile pensare che si possa applicare a un settore privato lo stesso approccio della *spending review* che dovrebbe essere applicato al settore pubblico. Ritiene che fra gli enti esistenti il regolatore del sistema dei fondi sanitari integrativi potrebbe essere l'IVASS. Ritiene che in termini di differenziazione del rischio e di responsabilizzazione delle persone puntare sulla previdenza complementare sia una scelta utile, anche se ribadisce che i sistemi a capitalizzazione non costituiscono una soluzione definitiva alle conseguenze economiche derivanti dall'invecchiamento della popolazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Cottarelli per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

#### **Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.**

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta in data 19 maggio 2022 del dottor Stefano Cappiello, Dirigente generale della Direzione regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze, e nel corso della seduta odierna del professor Carlo Cottarelli, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.15.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di persone informate sui fatti .....	41
AVVERTENZA .....	41

#### AUDIZIONI

*Giovedì 26 maggio 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.*

#### La seduta comincia alle 13.25.

#### Audizione di persone informate sui fatti.

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

#### La seduta termina alle 14.45.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

*COMMISSIONE PLENARIA*

*Comunicazioni della presidente.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sulla morte di David Rossi

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Audizione del dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	42

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 26 maggio 2022.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.05 alle 10.20.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 26 maggio 2022. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audi-

zione del dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, svolge una relazione.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

**La seduta, sospesa alle 10.55, è ripresa alle ore 11.05.**

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il dott. Nicola Gratteri per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III « Quadro di certificazione della cibersecurity » del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersecurity »). Atto n. 388 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione Affari esteri della <i>Verkhovna Rada</i> di Ucraina, guidata dal Presidente Oleksandr Merezhko .....	20
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3614, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina .....	21
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### SEDE REFERENTE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei <i>referendum</i> previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	22
--	----

### III Affari esteri e comunitari

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'AMERICA LATINA

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Segretario Generale dell'Istituto Italo Latino Americano (IILA), Min. Plen. Antonella Cavallari, sull'attività dell'IILA anche in riferimento agli esiti della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi .....	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	24
-----------------------------------	----

5-08166 Formentini: Sulla nomina di un Inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso .....	24
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	26
5-08167 Boldrini: Sull'istituzione di una Commissione indipendente che accerti le cause e le responsabilità dell'uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh .....	24
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	27
5-08168 Olgiati: Sulla crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina .....	25
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	28
5-08169 Delmastro Delle Vedove: Sulla genesi della proposta di pace del Governo italiano relativo al conflitto tra Russia e Ucraina .....	25
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	30

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### AUDIZIONI:

Audizione del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, prof. Enrico Giovannini, sulle problematiche della motorizzazione civile e sui dati contenuti nelle relazioni annuali degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	31
---	----

## **XIII Agricoltura**

### SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	32
--	----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	35
Audizione di Parlamentari Europei appartenenti ad una delegazione, guidata dalla Presidente della Commissione per il Controllo dei Bilanci del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier .....	35

## **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della desecretazione degli atti per una migliore conservazione e accessibilità dei documenti: audizione del Capo della Segreteria Speciale e del Servizio Cifra del Gabinetto del Ministro, viceprefetto Giovanni De Francisco .....	37
Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica .....	37
Sui lavori del Comitato .....	37

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	38
-----------------------------------	----

### PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza .....	
---	--



---

del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del professor Carlo Cottarelli .....	38
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni .....	40
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione di persone informate sui fatti .....	41
AVVERTENZA .....	41
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	42
Audizione del dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	42

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0187190\*